



TROVA NORME &  
CONCORSI SALUTE &

TROVANORMESALUTE

Numero Atti:58852  
Ultima Gazzetta Ufficiale del: 03 maggio 2018  
Ultima Modifica: 04 maggio 2018



## Dettaglio atto

Legge 16 dicembre 1999 , n. 483

Norme per consentire il trapianto parziale di fegato.

(G.U. Serie Generale , n. 297 del 20 dicembre 1999)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga  
la seguente legge:

### Art. 1.

#### Trapianto parziale di fegato

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile e' ammesso disporre a titolo gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.

2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458.

### Art. 2.

#### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 dicembre 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio  
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

[Torna su](#)